

STATUTO



ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI DI GENOVA

**Approvato dall'Assemblea degli
Accademici Promotori
in data 11 giugno 2014**

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

- Art.1 Natura dell'istituzione
- Art.2 Principi ispiratori e finalità istituzionali
- Art.3 Libertà didattica e di ricerca
- Art.4 Principi organizzativi e di amministrazione e principi di comportamento
- Art.5 Gli Accademici Promotori e di Merito
- Art.6 L'organizzazione dell'Accademia
- Art.7 Durata delle cariche
- Art.8 Assemblea degli Accademici Promotori
- Art.9 Presidente
- Art.10 Consiglio di Amministrazione
- Art.11 Collegio dei Revisori
- Art.12 Direttore
- Art.13 Consiglio Accademico
- Art.14 Dipartimenti
- Art.15 Nucleo di Valutazione
- Art.16 Il Collegio dei Docenti
- Art.17 La Consulta degli Studenti
- Art.18 Museo e Archivio storico
- Art.19 Conservatore del Museo e dell'Archivio storico
- Art.20 Biblioteca
- Art.21 Il Consiglio Scientifico
- Art.22 Attività amministrativa e organizzazione degli uffici
- Art.23 Direttore Amministrativo
- Art.24 Beni
- Art.25 Anno finanziario
- Art.26 Regolamenti e normativa vigente
- Art.27 Modifiche

Art.1 Natura dell'istituzione

L'Accademia Ligustica di Belle Arti con sede in Genova, fondata per privata iniziativa nella prima metà del secolo XVIII e riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto n. 936 del 9 maggio 1939, è istituzione di Alta Cultura e Formazione Artistica e ha lo scopo di promuovere le arti visive e le attività connesse, in base ai propri regolamenti e secondo le leggi dello Stato, anche in collaborazione con altri Enti e Istituti di interesse nazionale ed internazionale.

L'Accademia svolge attività didattica, fa parte delle istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'Università e della Ricerca, e rilascia titoli di studio legalmente riconosciuti.

L'Accademia non persegue fini di lucro. Gli eventuali proventi dovranno essere impiegati nelle attività statutarie.

Art.2 Principi ispiratori e finalità istituzionali

In continuità con un patrimonio di antiche tecniche senza scissione con l'esigenza contemporanea di ricerca di nuove tecniche e nuovi ambiti, l'Accademia persegue le seguenti finalità:

- a) formare, specializzare ed aggiornare chi intende acquisire una professionalità di livello superiore nel settore delle arti, perseguendo lo sviluppo di un sapere critico e il raggiungimento di un livello superiore di formazione e specializzazione adeguato all'inserimento professionale degli studenti, e garantendo la piena applicazione delle norme di diritto allo studio;
- b) promuovere e diffondere, anche attraverso il proprio Museo, la conoscenza e lo studio delle arti e la cultura storico e artistica, in particolare nell'ambito della Regione Liguria;
- c) promuovere ogni forma di collaborazione con gli altri Istituti di Formazione Superiore e con le Università, in ambito nazionale e internazionale, al fine di favorire l'accrescimento della conoscenza e la circolazione del sapere anche mediante scambio di docenti e studenti;
- d) sviluppare collaborazioni con istituzioni pubbliche che operano nel campo artistico, con le realtà culturali e le forze produttive, per meglio promuovere e valorizzare la propria attività, e contribuire alla crescita culturale del territorio e favorire la formazione e l'orientamento professionale per l'inserimento lavorativo dei propri laureati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità si avvale di fondi provenienti da enti pubblici e privati.

Art.3 Libertà didattica e di ricerca

L'Accademia provvede a tutti i livelli di formazione superiore intesi alla preparazione e alla specializzazione delle diverse figure professionali e artistiche previste negli ordinamenti didattici della legislazione vigente nell'ambito di una stretta relazione tra ricerca, insegnamento e produzione e favorisce ogni forma di orientamento e sostegno per gli studenti.

L'Accademia garantisce ai propri docenti piena libertà di ricerca, di insegnamento e di produzione artistica ed autonomia alle strutture didattiche. Garantisce l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, tradizionali e multimediali, secondo le norme di legge.

Adegua costantemente l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, alla crescita ed evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.

Art.4 Principi organizzativi e di amministrazione e principi di comportamento

L'Accademia si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, si avvale di strutture gestionali, tecniche ed amministrative articolate in distinti uffici, responsabili dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi. L'Accademia garantisce la pubblicità degli atti secondo le disposizioni di legge, assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa e provvede affinché sia data ampia diffusione all'esterno degli aspetti più rilevanti della propria attività e di ogni informazione utile.

I professori, il personale tecnico ed amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Accademia. I singoli componenti dell'Accademia sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e ad assumere all'interno degli spazi e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione.

Art. 5 Gli Accademici Promotori e di Merito

L'Accademia si compone di Accademici Promotori in numero indeterminato e di non più di 96 (novantasei) Accademici di Merito, divisi in quattro classi (di architettura, di scultura, di pittura, di storia e di cultura d'arte), ciascuna delle quali composta di non più di 24 (ventiquattro) accademici. Gli Accademici Promotori, ad eccezione di quelli di diritto, contribuiscono al funzionamento dell'Accademia con una sovvenzione annua stabilita nella misura minima dall'Assemblea degli Accademici Promotori.

Possono far parte dell'Accademia come Accademici Promotori persone fisiche ed Enti fautori delle Belle Arti. L'assemblea ratifica le nomine degli Accademici Promotori deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Accademici Promotori di diritto i rappresentanti degli Enti Pubblici e privati che fanno parte del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati Accademici di Merito gli storici, gli artisti, ed i cultori d'arte o di scienze aventi relazioni con le arti, i quali godano di chiara fama. Ai nominati viene attribuito il titolo di Accademico di Merito, con comunicazione del Presidente, corredata dal relativo diploma.

I posti di Accademico di Merito vengono coperti mediante nomina effettuata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione e in base a motivate proposte avanzate dal consiglio di Accademico ovvero dal Consiglio Scientifico.

La proposta di cui al primo comma dovrà contenere esatte e particolareggiate notizie sui candidati proposti e l'elencazione delle loro opere più importanti.

Gli accademici di merito contribuiscono all'elaborazione degli indirizzi culturali dell'Accademia.

Art.6 L'organizzazione dell'Accademia

Gli organi dell'Accademia sono:

L'Assemblea degli Accademici

Il Presidente

Il Consiglio d'Amministrazione

Il Collegio dei Revisori

Il Direttore

Il Consiglio Accademico

Il Collegio dei Docenti

Il Nucleo di valutazione

La consulta degli studenti

Art.7 Durata delle cariche

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni.

Il Direttore, il Consiglio Accademico e il Nucleo di valutazione durano in carica tre anni.

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il collegio dei Revisori, il Consiglio Scientifico, il Direttore, il Consiglio Accademico e il Nucleo di valutazione possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Per ciascuna carica la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.

Art.8 Assemblea degli Accademici Promotori

L'Assemblea è composta dagli accademici promotori.

All'Assemblea possono partecipare gli Accademici di merito con voto consultivo. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa inoltre viene convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Accademia o ne faccia richiesta scritta un decimo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se, in prima convocazione, partecipa almeno la metà più uno degli accademici. In seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni si intendono adottate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dall'Art. 27.

L'assemblea degli accademici:

- a) elegge il Presidente dell'Accademia;
- b) approva le linee programmatiche generali delle attività dell'Accademia;
- c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) approva le modifiche allo Statuto, i regolamenti e le relative modifiche, come previsto dall'art. 27, fatta eccezione per quanto concerne il regolamento didattico in applicazione delle disposizioni ministeriali di competenza del Consiglio d'Amministrazione.
- e) ratifica le nomine dei nuovi Accademici Promotori;
- f) elegge il suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione;
- g) elegge i rappresentanti nel Consiglio Scientifico delle professioni collegate all'attività artistica e delle personalità di chiara fama del mondo della cultura, scelte anche fra gli Accademici Promotori, scegliendo fra le due terne di nominativi presentate dal Conservatore.

Art.9 Presidente

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Accademici Promotori.

Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto nell'ambito delle attribuzioni del direttore.

In particolare il Presidente:

- a - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Accademici Promotori e fissa l'ordine del giorno;
- b – sovrintende e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate del Consiglio di amministrazione e in genere all'andamento delle attività dell'ente;
- c – promuove ogni azione volta ad assicurare un ordinato sviluppo delle attività dell'Accademia e si impegna a intrattenere rapporti con enti pubblici e soggetti privati presenti sul territorio per potenziarne le dotazioni finanziarie;

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

d - assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, alla cui ratifica saranno sottoposti alla prima riunione successiva utile;

e - promuove la collaborazione con associazioni e organismi pubblici e privati con finalità convergenti con quelle dell'Accademia, al fine di sostenerne le attività e la valorizzazione del suo Museo, promuoverne l'immagine e la sua diffusione a livello nazionale ed internazionale;

f - cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento alle libere attività artistiche, di ricerca e sperimentazione e di valorizzazione del Museo, programmate e promosse dall'Istituto;

g - esegue gli attivi conservativi dei diritti dell'ente e promuovere innanzi all'Autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie e di riferire delle iniziative intraprese al Consiglio di Amministrazione;

h - promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività delle strutture interne;

i - promuove conferenze di servizio, conclude con i soggetti interessati gli accordi di cui all'art. 15 della L. n 241 del 1990;

l - presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato di attuazione delle attività dell'Accademia.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice-Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale ha facoltà di delegare specifici compiti. Al Vice-Presidente sono delegate le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente avrà la facoltà di nominare, eventualmente anche al di fuori del Consiglio, persona idonea alla quale affidare funzione di collaborazione, sia all'interno che all'esterno della Accademia, nello svolgimento e nella esecuzione dei suoi compiti. Detto incarico verrà svolto a titolo gratuito.

Art.10 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a) il Presidente dell'Accademia
- b) un rappresentante del Ministero competente per materia
- c) un rappresentante della Regione Liguria
- d) un rappresentante della Città Metropolitana
- e) un rappresentante del Comune di Genova
- f) un rappresentante dell'Assemblea degli Accademici Promotori.

2. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la nomina di almeno 4 membri.

4. Oltre ai membri di diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potranno far parte del Consiglio stesso un ulteriore numero massimo di 3 membri eletti dall'Assemblea, fra quelli Enti/soggetti economici/persone fisiche che contribuiscono in modo rilevante al finanziamento dell'Accademia e per la durata del finanziamento stesso.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono al decadere del Presidente.

6. Sono compiti del Consiglio d'Amministrazione:

- a) l'approvazione i programmi annuali e pluriennali dell'Accademia, in attuazione delle linee programmatiche definite dall'Assemblea degli Accademici Promotori, e il regolamento dell'offerta scolastica in applicazioni delle disposizioni ministeriali;

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

- b) l'individuazione le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività e promuovere le iniziative volte al loro potenziamento e valorizzazione anche attraverso la collaborazione con Soggetti pubblici e privati;
- c) la sottoposizione annualmente all'Assemblea degli Accademici Promotori il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo per l'approvazione;
- d) nominare i nuovi accademici, proposti da un consigliere di amministrazione e da un Accademico Promotore;
- e) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- f) proporre all'Assemblea degli Accademici Promotori modifiche dello Statuto e/o dei regolamenti interni e loro modifiche;
- g) nominare il Vice Presidente dell'Accademia;
- h) approvare, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente necessario per le attività didattiche e per la ricerca;
- i) approvare, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale non docente e quello addetto alle attività museali;
- j) vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze di fruizione della collezione esposta in museo e delle esigenze didattiche e scientifiche;
- k) deliberare sui provvedimenti da cui derivino oneri per il bilancio;
- l) prendere decisioni in merito alle proposte didattiche fatte dal consiglio Accademico;
- m) nominare il Direttore Amministrativo;
- n) approvare la stipula di accordi, contratti e convenzioni;
- o) adottare provvedimenti disciplinari di particolare gravità.

7. Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Direttore, il Direttore Amministrativo e il Conservatore con voto consultivo; Il Direttore Amministrativo svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Art.11 Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea nel numero di 3 effettivi più 1 supplente nel rispetto delle norme di legge;

I Revisori dei Conti riferiscono all'Assemblea degli Accademici sul conto consuntivo presentato annualmente dal Presidente.

Art.12 Direttore

Il Direttore è il responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia ed ha la rappresentanza legale dell'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano l'attività didattica, la ricerca, le sperimentazioni e le produzioni, e ogni servizio organizzato nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

Al Direttore sono delegate le funzioni di direzione, coordinamento e promozione del complesso delle attività didattiche dell'Accademia.

Il Direttore svolge la funzione di raccordo tra gli organi della Scuola e il Consiglio di Amministrazione e riferisce direttamente al Presidente.

E' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

Il Direttore nomina il Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Convoca e presiede il Consiglio accademico.

Il Direttore è eletto a maggioranza dal Collegio dei Docenti, di cui al successivo articolo 16, tra i docenti anche di altre istituzioni AFAM di pari grado in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, esperienza professionale e di direzione, acquisiti in ambito multidisciplinare e/o internazionale.

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

L'elettorato passivo è conferito ai docenti in servizio attivo con incarico a tempo indeterminato anche presso altre istituzioni AFAM di pari grado, con una anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e la cui qualificazione sia comprovata da pubblicazioni scientifico-artistiche e/o da una apprezzata attività artistica e/o curatoriale e/o da pregresse esperienze direttive in istituzioni artistiche.

Il bando e il regolamento per l'elezione del Direttore sono emanati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione che esaminano le candidature per verificare che vi siano i requisiti di comprovata professionalità, di anzianità di servizio, di assenza di richiami e provvedimenti disciplinari.

Art.13 Consiglio Accademico

Il Consiglio accademico è composto:

- dal Direttore che lo presiede;
- dal Vicedirettore;
- dai Direttori dei Dipartimenti;
- da due docenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio designati dal Collegio dei Docenti;
- da due studenti designati dalla Consulta degli studenti .

Il Consiglio accademico esercita tutte le competenze concernenti la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche, scientifiche e di produzione artistica. In particolare:

- a) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il piano pluriennale di sviluppo delle attività accademiche;
- b) approva prima dell'inizio dell'anno accademico il programma didattico e scientifico predisposto dai Dipartimenti;
- c) approva il Regolamento didattico dell'Accademia ed i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche;
- d) delibera sulle modalità di elezione dei membri della Consulta degli studenti;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche in conformità al piano pluriennale di sviluppo;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione il numero programmato di ammissione degli studenti per ogni singolo corso, sentite le strutture didattiche di riferimento;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione i criteri per la distribuzione alle strutture didattiche delle risorse umane e finanziarie dopo averne definito obiettivi e priorità.

Il Consiglio accademico determina in particolare:

- l'elenco degli insegnamenti e delle attività formative attinenti il corso di studi;
- gli obiettivi formativi specifici di ogni singolo corso di studio;
- un sistema di crediti che, in conformità alle prescrizioni del MIUR ed in relazione all'impegno complessivo richiesto allo studente, sia atto a stabilire le modalità per la determinazione del credito relativo ad ogni insegnamento, alle attività di laboratorio, alla tesi e al conseguimento del titolo di studio;
- l'eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
- i piani di studio ufficiali con l'indicazione degli insegnamenti obbligatori e opzionali;
- le modalità di presentazione dei piani individuali di studio;
- la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle verifiche del profitto;
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di frequenza e del suo accertamento.

Il Consiglio accademico è convocato dal Direttore almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I membri elettivi del Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art.14 Dipartimenti

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

I Dipartimenti dell'Accademia Ligustica sono così regolamentati:

- a. Fanno parte del Dipartimento i Docenti i cui insegnamenti afferiscono ad essi; quei Docenti i cui insegnamenti possono afferire a più di un Dipartimento devono scegliere l'appartenenza ad un solo Dipartimento comunicandolo al Direttore dell'Accademia;
- b. I Docenti membri di ciascun Dipartimento vengono convocati, dal Direttore di Dipartimento, alle riunioni con apposita lettera per e-mail e, in caso di impossibilità a partecipare sono tenuti a segnalarlo in forma scritta, e/o via e-mail. Su particolare richiesta di almeno un terzo dei componenti il Dipartimento, il Direttore di Dipartimento convoca una riunione;
- c. I Dipartimenti provvedono a programmare la didattica e ad avviare iniziative e attività ad essa inerenti, tra le quali è l'approvazione della struttura delle discipline dei Corsi di studio, la proposta di assegnazione di Moduli a docenti esterni. Possono inoltre stipulare accordi con soggetti terzi nel caso di attività di particolare interesse culturale;
- d. Il Direttore del Dipartimento rappresenta il Dipartimento nel Consiglio Accademico ed in ogni attività e iniziativa che coinvolga il Dipartimento stesso. Viene eletto a maggioranza, con scrutinio segreto dai Componenti del Dipartimento, e rimane in carica per tre anni, e può essere rinnovato una sola volta;
- e. Il Dipartimento delibera a maggioranza dei presenti.

Art.15 Nucleo di Valutazione

Detto Nucleo, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Direttore, è composto di tre esperti, scelti nell'ambito dell'Alta Formazione Artistica e dell'Università.

Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

- a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati a livello nazionale; la relazione è trasmessa al competente Ministero entro il 31 marzo di ogni anno;
- c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);
- d. il Nucleo opera in posizioni di autonomia e riferisce esclusivamente agli organi di governo dell'Accademia;
- e. l'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza;
- f. le ulteriori modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono stabilite da un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico. Tale atto, in particolare, specifica i parametri di riferimento della valutazione nel rispetto degli indicatori eventualmente approvati dal competente Ministero.

Art.16 Il Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia. Esso svolge funzioni di supporto al Consiglio Accademico cui esprime pareri e proposte sull'attività didattica, sulla ricerca scientifica e sulla produzione artistica.

Il Collegio dei Docenti sottopone al Consiglio di amministrazione le candidature al ruolo di Direttore e designa due docenti quali componenti del Consiglio accademico.

L'assenza al Collegio dei Docenti deve essere giustificata al Direttore.

Se non diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni.

I componenti degli organi collegiali, nominati in sostituzione di altri cessati nel corso del triennio, rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo.

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

I mandati elettivi previsti dal presente Statuto decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Il venir meno dei requisiti richiesti è causa di decadenza dal medesimo, verificata la quale si procede a nuova nomina. L'assunzione della carica da parte del nuovo eletto avviene in corso d'anno accademico.

Gli eletti che, senza giustificato motivo, non partecipano alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui sono componenti, decadono dalla carica. In tal caso subentra il primo dei non eletti.

Art.17 La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli Studenti.
2. La Consulta ha funzioni propositive con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi degli studenti ed è organismo consultivo del Consiglio Accademico.
3. La Consulta è composta dal numero di membri elettivi stabilito dalla legge, oltre agli Studenti che siedono nel Consiglio Accademico, ed elegge nel suo seno il proprio Presidente.
4. Ai fini delle suddette elezioni hanno l'elettorato attivo tutti gli Studenti iscritti ai Corsi, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, attivati dall'Accademia e l'elettorato passivo gli Studenti che non siano iscritti oltre il primo anno fuori corso di Corsi di studio aventi durata pluriennale.

Art.18 Museo e Archivio storico

Il Museo, per la caratterizzazione e per il valore delle sue opere, in conformità alla sua tradizione e alla sua evoluzione storica, è elemento fondamentale per la conoscenza e lo studio della cultura artistica in Liguria dal XIV secolo ai giorni nostri, è supporto efficace alle attività di didattica e di ricerca della scuola ed interlocutore imprescindibile per il discorso culturale, artistico e turistico della città.

Il Patrimonio artistico dell'Accademia è costituito da una collezione di dipinti, prevalentemente su tela dal XIV secolo ai giorni nostri. Dispone di una ricca gipsoteca, di un importante fondo di disegni e stampe, sculture in marmo, bronzo e terracotta, manufatti in maiolica e porcellana, arredi storici e suppellettili.

L'Archivio storico, insieme al patrimonio artistico, costituiscono un patrimonio documentale inscindibile dall'Istituzione e sono fondamentali per lo studio delle arti figurative in Liguria.

Finalità del Museo sono la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali ivi conservati, sono inoltre l'acquisizione, la ricerca e l'esposizione.

Art.19 Conservatore del Museo e dell'Archivio storico

Il Conservatore del Museo è scelto con procedura ad evidenza pubblica tra persone dotate di idonea capacità culturale e professionale.

Il Conservatore del Museo, nel quadro delle delibere ed indicazioni del Consiglio di amministrazione, garantisce la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio museale e la corretta conservazione, catalogazione del patrimonio dell'Archivio storico, promuovendo altresì le interrelazioni con Enti e istituzioni culturali, artistiche e scientifiche pubbliche e private.

E' responsabile degli spazi espositivi destinati a mostre temporanee e convegni e si attiva al fine della loro promozione e valorizzazione.

Riferisce direttamente al Presidente.

Per quanto sopra il conservatore potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi per l'Accademia, di enti o soggetti che abbiano come fine statutario la valorizzazione del Museo dell'Accademia, previa approvazione e secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

Il conservatore individua all'interno delle segnalazioni pervenute agli organi dell'Accademia, le terne di nominativi da segnalare all'Assemblea degli Accademici Promotori per la scelta dei membri del Consiglio scientifico.

Art. 20 Biblioteca

L'Accademia è dotata di una Biblioteca volta a supportare l'attività didattica, di ricerca e di produzione e alla consultazione da parte degli studenti, coordinata da un Collegio di Gestione disciplinato da apposito regolamento. L'Accademia promuove la conservazione del proprio patrimonio bibliografico e favorisce forme di coordinamento della propria attività con quella del Sistema Bibliotecario delle Biblioteche civiche e Universitarie e con il Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Art.21 Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto dal Conservatore che lo presiede e dai seguenti membri:

- un rappresentante dell'Università nominato dall'Università;
- un rappresentante della Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria nominato dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria;
- un rappresentante delle professioni legate all'attività artistica;
- una personalità di chiara fama del mondo della cultura artistica;
- il Direttore o un docente delegato.

Il Consiglio scientifico ha un ruolo consultivo nella gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio dell'ente anche per esigenze didattiche.

Art.22 Attività amministrativa e organizzazione degli uffici

1. L'attività amministrativa è articolata in differenti uffici.
2. Alla struttura amministrativa di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Art.23 Direttore Amministrativo

L'Accademia si avvale di un Direttore amministrativo, anche a tempo parziale, competente a gestire l'azione amministrativa e contabile dell'ente.

Il Direttore amministrativo deve essere in possesso di una laurea in materie giuridico-economiche. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore mediante procedure trasparenti e competitive a un dipendente dell'Istituzione o di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando ovvero con bando aperto al pubblico.

Il Direttore amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi, esercita attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo, curandone il buon andamento e l'ordinato svolgimento, e dà esecuzione alle delibere degli organi di gestione.

Il Direttore amministrativo:

- a. sottopone proposte agli organi di gestione inerenti all'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b. provvede all'organizzazione degli uffici e dei servizi, conformemente agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, predisponendo un regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c. definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione contrattuale degli orari di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
- d. predispose il bilancio di previsione, le variazioni e il bilancio consuntivo;
- e. partecipa al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 in qualità di segretario verbalizzante;
- f. è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale non docente.

Statuto dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova

Il Consiglio di amministrazione sulla base di un giusto procedimento, previa acquisizione di un parere del Direttore, può revocare l'incarico di Direttore amministrativo.

Art.24 Beni

I beni dell'Accademia devono essere descritti in speciali inventari, e sono amministrati in base alle vigenti norme relative all'amministrazione degli enti morali.

Art.25 Anno finanziario

L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 Regolamenti e normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente e agli appositi regolamenti.

Art. 27 Modifiche

Il presente statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, soltanto con deliberazione dell'Assemblea degli accademici promotori, con la partecipazione di almeno due terzi di essi e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati ai sensi di legge.